

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7

CHIARIMENTI

(Aggiornato al 11 luglio 2014)

DOMANDA 1

L'articolo 15.4 dello Schema di convenzione prevede che eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, salvo diverso accordo con l'Amministrazione, con specifiche fatture per singolo mese e singolo POD. A tal proposito, si chiede cortese conferma che gli eventuali conguagli possano essere inseriti all'interno delle normali fatture mensili

RISPOSTA 1

Si conferma quanto contenuto all'Articolo 15 comma 4 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione, che richiede espressamente "*salvo diverso accordo con l'Amministrazione*", "*eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturate, (omissis), con specifiche fatture per singolo mese e singolo POD*".

DOMANDA 2

L'articolo 15, comma n. 9 prevede che (...) Nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore, previa diffida ad adempiere all'Amministrazione Contraente e trascorsi n. 30 (trenta) giorni dalla diffida stessa, di procedere in conformità a quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità ARG/elt n. 4/2008.(...) Tale clausola prevede l'assegnazione di un termine più ampio rispetto a quello previsto per legge, affinché il cliente possa adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento. Si chiede, quindi, di prevedere un termine pari a 15 giorni ai sensi e per gli effetti della Delibera AEEG n. 04/08 e s.m.i..

RISPOSTA 2

Si confermano i termini riportati all'Articolo 15 comma 9 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

DOMANDA 3

L'articolo 18, comma n. 9 prevede che (..) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto alla Ditta dall'Amministrazione o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento(..) Si chiede di voler, cortesemente, estendere il termine entro il quale il fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV) secondo la quale i tempi massimi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

RISPOSTA 3

Si confermano i termini riportati all'Articolo 18 comma 9 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

DOMANDA 4

L'articolo 18, commi n. 12 e 13, prevedono che (...) Ciascuna singola Amministrazione contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. (..) Si chiede di precisare che l'entità delle penali complessivamente inflitte al fornitore, dall'Agenzia e da ciascuna amministrazione, non potrà superare il limite di cui all'art. 298, comma n. 1, ed all'art. 145, commi n. 3 e 9, del DPR n. 207/2010.

RISPOSTA 4

Si conferma che, coerentemente a quanto riportato all'Articolo 18 comma 13 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione "*...viste anche le penali applicate dalle amministrazioni contraenti*", l'importo delle penali complessivamente applicate non può eccedere il limite del 10%.

DOMANDA 5

L'articolo 19, comma n. 4 prevede che (...) In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Si chiede di precisare che le penali saranno pagate separatamente, qualora ricorrano i presupposti previsti nella Convenzione, senza che si dia luogo all'escussione del deposito cauzionale.

RISPOSTA 5

Si conferma quanto riportato all'Articolo 19 comma 4 dell'Allegato 4 Schema di convenzione.

DOMANDA 6

L'articolo 22, comma n. 6 prevede che (...) In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ. Si chiede di voler modificare tale clausola nella parte in cui prevede la rinuncia a qualsivoglia pretesa, da parte del fornitore, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

RISPOSTA 6

Si conferma il contenuto della disposizione riportata all'art. 22 comma 6 dello Schema di Convenzione. Al riguardo si osserva che la disposizione contenuta nel succitato articolo, in particolare commi 2 e 4 lett. i), ii), iii), disciplina espressamente e unicamente il recesso per giusta causa: in presenza di tale circostanza il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni già effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte.